



Comune di  
**Cavaion Veronese**

POLIZIA MUNICIPALE

Comune di Cavaion Veronese | Provincia di Verona

Piazza Fracastoro 8 | 37010 Cavaion Veronese

Tel. 045.6265724 | Fax 045.6265750

poliziamunicipale@comunecavaion.it

www.comunecavaion.it | C.F. 81000830232 | P.IVA 00887460236

# ***REGOLAMENTO COMUNALE***

## ***PER LA DISCIPLINA DELL'ARMAMENTO DELLA POLIZIA LOCALE***

Approvato con deliberazione del C.C n. 18 del 16.06.2026



## **CAPO I – GENERALITA' NUMERO E TIPO DI ARMI**

Art. 1 - Disposizioni generali

Art. 2 - Tipo delle armi in dotazione

Art. 3 - Numero delle armi e munizioni in dotazione

## **CAPO II – MODALITA' E CASI DI PORTO DELL'ARMA**

Art. 4 - Servizi svolti con armi

Art. 5 - Assegnazione dell'arma

Art. 6 - Modalità di porto dell'arma

Art. 7 - Servizi di collegamento e rappresentanza

Art. 8 - Servizi esplicati fuori ambito territoriale per soccorso o in supporto

## **CAPO III TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI**

Art. 9 - Prelevamento e versamento dell'arma

Art. 10 - Doveri dell'assegnatario

Art. 11 - Prescrizioni per la sicurezza

Art. 12 - Custodia delle armi non assegnate e di riserva

Art. 13 – Doveri del consegnatario e dei sub-consegnatari delle armi

## **CAPO IV ADDESTRAMENTO**

Art. 14 - Addestramento al tiro

## **CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 15 – Norme integrative

Art. 16 - Entrata in vigore



## **CAPO I GENERALITÀ- NUMERO E TIPO DI ARMI**

### **Art. 1 - Disposizioni Generali**

Ai sensi dell'art. 2 del D.M. 04 Marzo 1987, n. 145, l'armamento della Polizia Locale di Cavaion Veronese per le finalità di cui alla legge 7 Marzo 1986, n. 65, è disciplinato dal presente Regolamento. L'armamento in dotazione agli addetti appartenenti alla Polizia Locale in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza è adeguato e proporzionato alle esigenze di difesa personale.

### **Art. 2 - Tipo delle armi in dotazione**

L'arma in dotazione agli addetti del Corpo di Polizia Locale, in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, per difesa personale e per l'impiego legittimato dalla vigente normativa, è la pistola a funzionamento semiautomatico di calibro 9x21 mm.

Per le esigenze operative e di difesa personale, ai sensi dell'art 53 del Codice Penale, gli appartenenti alla Polizia Locale in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, sono altresì dotati dei seguenti presidi:

- a) Spray urticante al peperoncino antiaggressione, conformi alla vigente normativa, che per caratteristiche tecniche possedute sia stata riconosciuta la non attitudine a recare offesa alla persona;
- b) Mazzetta di segnalazione che, nel rispetto della vigente normativa nazionale e regionale, per caratteristiche tecniche possedute e per i materiali utilizzati, ai sensi dell'art. 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 risulti non idonea ad arrecare offesa alla persona.

### **Art. 3 - Numero delle armi e munizioni in dotazione**

Il numero complessivo delle armi di cui all'art. 2, comma 1, e delle relative munizioni, in dotazione al Corpo di Polizia Locale, è fissato con provvedimento del Sindaco e comunicato al Prefetto di Verona, ed è pari al numero degli appartenenti alla Polizia Locale con la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza. Per il numero complessivo delle munizioni si applicano gli stessi principi previsti al periodo precedente, tenendo conto che la dotazione di munizioni assegnata ad ogni arma è pari a nr. 30 (trenta) cartucce.

Il Sindaco o il Comandante/Responsabile di Servizio denuncia al locale Comando Stazione Carabinieri, ai sensi dell'art. 38 del T.U.LP.S., le armi in dotazione al Corpo di Polizia Locale.



## **CAPO II MODALITÀ' E CASI DI PORTO DELL'ARMA**

### **Art. 4 - Servizi svolti con armi**

Nell'ambito del territorio di appartenenza il personale di Polizia Locale, in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, svolge con l'arma in dotazione tutti i servizi esterni in relazione alle funzioni di istituto ed a quelle specifiche attribuite dall'art. 5 della Legge 07 marzo 1986, n. 65.

Gli operatori di Polizia Locale di prima nomina e quelli assunti con procedura di mobilità esterna, nelle more dell'assegnazione dell'arma d'ordinanza, nonché gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale ai quali l'arma sia stata sospesa o revocata, possono svolgere tutti i servizi di istituto previsti dalla legge 07 marzo 1986, n. 65 tranne i servizi di pattuglia e di pronto intervento.

Tutti i servizi di rappresentanza e di Guardia d'Onore, in occasione di Cerimonie, Feste o Funzioni Pubbliche, devono essere espletati con o senza l'arma in dotazione. I servizi prestati in abiti borghesi sono svolti con o senza l'arma assegnata su disposizione del Comandante/Responsabile di Servizio.

### **Art. 5 - Assegnazione dell'arma**

L'arma dotata di due caricatori e delle relative munizioni (15 per caricatore per un totale di 30 munizioni), è assegnata in via continuativa a tutti gli addetti di Polizia Locale, in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza.

L'assegnazione dell'arma viene disposta previo accertamento dell'idoneità psico-fisica ed attitudinale, da effettuarsi a cura del medico competente che, se del caso, può avvalersi di consulenze di organismi civili e militari o di professionisti esterni. Lo stesso accertamento potrà essere effettuato con l'insorgere di eventuali problematiche di carattere psico-fisico ed attitudinale emerse ed accertate da medico competente, eventualmente su proposta del Comandante/Responsabile di Servizio.

Oltre all'accertamento di cui al comma precedente, la prima assegnazione dell'arma viene disposta previo superamento di un corso di corretto maneggio ed uso delle armi da effettuarsi presso una sezione di Tiro a Segno Nazionale.

Del provvedimento di assegnazione e del numero di matricola dell'arma assegnata viene fatta annotazione nel tesserino personale di riconoscimento.

### **Art. 6 - Modalità di porto dell'arma**

In servizio l'arma assegnata, con caricatore pieno, innestato e senza "colpo in canna", deve



essere portata nella fondina esterna all'uniforme, corredato di un caricatore di riserva contenente 15 proiettili. Per i servizi prestati in abiti borghesi l'arma è portata in modo non visibile.

Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle assegnate ed inoltre non possono essere alterate le caratteristiche delle stesse e delle munizioni.

### **Art. 7 - Servizi di collegamento e di rappresentanza**

I servizi di collegamento e di rappresentanza espletati al di fuori del territorio di appartenenza sono svolti di massima senza armi; tuttavia, agli appartenenti alla Polizia Locale, cui l'arma è assegnata in via continuativa, è consentito il porto della medesima anche al di fuori del territorio di competenza, per compiti di collegamento o comunque per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa.

### **Art. 8 - Servizi espletati fuori dall'ambito territoriale per soccorso o in supporto**

I servizi espletati fuori dall'ambito territoriale di appartenenza per soccorso in caso di calamità e disastri o per rinforzare Corpi o Servizi di Polizia Locale, in particolari occasioni stagionali o eccezionali, sono effettuati di massima senza armi, tuttavia, il Sindaco del Comune nel cui territorio il servizio deve essere svolto può richiedere, nell'ambito degli accordi intercorsi ai sensi dell'art. 4 della Legge 7 marzo 1986, n. 65, che lo stesso sia prestato con l'arma in dotazione.

Nei casi di cui al comma precedente, il Sindaco comunica al Prefetto territorialmente competente il numero degli addetti che effettuano servizio con armi fuori dal territorio di appartenenza, il tipo di servizio in cui saranno impiegati e la durata presumibile della missione. In seguito a flagranza di illecito il porto dell'arma è consentito al di fuori del territorio di appartenenza nei casi di flagranza dell'illecito, allorché la consumazione dello stesso abbia avuto inizio nel territorio di competenza.

## **CAPO III TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI**

### **Art. 9 - Prelevamento e versamento dell'arma**

A seguito del provvedimento di assegnazione l'arma ed il relativo munizionamento sono consegnati all'assegnatario dal consegnatario, il quale provvede all'annotazione sul registro all'uopo predisposto.

L'assegnazione dell'arma deve essere revocata o sospesa con provvedimento del Sindaco e conseguentemente l'arma ed il relativo munizionamento devono essere consegnati al consegnatario o ai sub-consegnatari nelle seguenti ipotesi:

- a) quando siano venute a mancare le condizioni che ne hanno determinato l'assegnazione;
- b) quando viene meno la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza;
- c) all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di lavoro.



In tutti gli altri casi, non previsti nei punti precedenti, in cui la revoca o la sospensione sia disposta con provvedimento motivato del Sindaco o del Prefetto.

### **Art. 10 – Doveri dell'assegnatario**

I doveri dell'assegnatario sono i seguenti:

- verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma, le condizioni della stessa e delle munizioni assegnate;
- custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione ordinaria e la sua pulizia;
- segnalare immediatamente al consegnatario o ai sub-consegnatari ogni inconveniente relativo al funzionamento dell'arma stessa;
- applicare sempre e ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio dell'arma;
- mantenere l'addestramento ricevuto, partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro;
- fare immediata denuncia in caso di sottrazione o smarrimento dell'arma o di parte di essa e delle munizioni alla locale Stazione Carabinieri consegnando copia della denuncia vidimata al Comando di appartenenza;
- segnalare al Comando di appartenenza la modifica dell'indirizzo di residenza da annotarsi sul libretto di tiro e sul decreto di assegnazione.

L'assegnatario dell'arma deve altresì:

- astenersi da qualsiasi esibizione dell'arma sia tra colleghi che con estranei al Corpo;
- mantenere l'arma priva di proiettile nella camera di scoppio fintantoché la situazione operativa non lo richieda, evitando di tenere armi cariche negli uffici;
- riporre l'arma in luogo sicuro e chiuso a chiave (preferibilmente all'interno di una cassaforte a muro o di un armadio blindato), comunque fuori dalla portata di chiunque;
- non abbandonare, per qualsiasi ragione, l'arma all'interno dei veicoli, anche se chiusi a chiave e allarmati;
- astenersi dal depositare, anche per un breve momento, l'arma all'interno dell'armadietto dell'ufficio o nei cassetti delle scrivanie;
- attenersi, nel maneggio delle armi ed in particolare in caso di rimozione del proiettile dalla camera di scoppio, sempre a criteri di massima prudenza;
- astenersi dal tenere l'arma assegnata in borse, borselli o contenitori simili.
- in tutti i casi di utilizzo in servizio e per qualsiasi motivo dell'arma, è fatto obbligo di inoltrare immediatamente rapporto scritto al Comandante/Responsabile di Servizio, specificando il motivo dell'uso ed il numero dei colpi sparati.

### **Art. 11 - Prescrizioni per la sicurezza**

Le armi devono essere prelevate e versate in armeria sempre scariche, prive cioè di proiettile nella camera di scoppio. Le armi vanno scaricate in luogo isolato.

La pulizia delle armi deve avvenire in luogo appropriato e isolato senza presenza di altre persone.

Ai fini della sicurezza è necessario che l'assegnatario e il consegnatario considerino l'arma



sempre carica fino a quando non abbiano personalmente e visivamente verificato che essa sia scarica.

Nel maneggiare l'arma al momento del versamento e del prelevamento dall'armeria l'assegnatario deve tenere sempre il dito fuori dal grilletto.

Le munizioni assegnate in via continuativa devono essere sostituite periodicamente, comunque, ogni qualvolta presentino anomalie o siano sottoposte ad immersione, gelo o a particolari fonti di calore.

Le munizioni sostituite, se non presentano anomalie e se non hanno subito deterioramenti, possono essere utilizzate nei tiri di addestramento; in caso contrario devono essere smaltite nelle forme previste dalla vigente normativa.

#### **CAPO IV ADDESTRAMENTO**

##### **Art. 12 - Addestramento al tiro**

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, assegnatari dell'arma in via continuativa, effettuano ogni anno almeno un corso di addestramento e due sedute di tiro presso un poligono abilitato. Inoltre, il Comandante/Responsabile di Servizio può decidere di sottoporre solo un'aliquota determinata del personale del Corpo ad un corso di tiro operativo da effettuarsi in un poligono istituito a norma di legge.

Qualora il poligono di tiro non abbia sede nel territorio di competenza, il personale del Corpo di Polizia Locale munito della tessera di riconoscimento, comandato ad effettuare le esercitazioni di tiro mediante disposizione di servizio, è autorizzato a portare l'arma assegnata nel/i giorno/i stabilito/i, fino alla sede del poligono e viceversa.

#### **CAPO V DISPOSIZIONI FINALI**

##### **Art. 13- Norme integrative**

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si applicano le norme della Legge 07 marzo 1986, n. 65 e del D.M. 04 marzo 1987, n. 145 e della Legge 18 aprile 1975, n. 110 e s.m.i., nonché del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 ed ogni altra disposizione vigente in materia.

##### **Art. 14 - Entrata in vigore**

Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge



Comune di  
**Cavaion Veronese**

POLIZIA MUNICIPALE

Comune di Cavaion Veronese | Provincia di Verona  
Piazza Fracastoro 8 | 37010 Cavaion Veronese  
Tel. 045.6265724 | Fax 045.6265750  
poliziamunicipale@comunecavaion.it  
www.comunecavaion.it | C.F. 81000830232 | P.IVA 00887460236

vigenti in materia. Sono abrogate le norme dei regolamenti comunali e degli atti di natura regolamentare che risultino in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della deliberazione di approvazione e viene comunicato al Prefetto di Verona ai sensi dell'art. 2, comma 2 del D.M. 04 marzo 1987, n. 145.